

Alla Dr.ssa Maria Teresa Palatucci
Presidente della Commissione per gli interPELLI in materia di salute e sicurezza sul lavoro
ex art. 12 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Divisione III
Via Fornovo, 8
00192 **Roma**

pec: dgrapportilavoro.div3@pec.lavoro.gov.it
e-mail: dgrapportilavorodiv3@lavoro.gov.it

Roma 18/02/2019 – Prot. SN/29

Spett.le Presidente,

l'art. 40 del D.Lgs. 81/2008, al comma 1, obbliga il Medico Competente a tramettere entro il 31 Marzo di ogni anno "le informazioni elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria", con riferimento a quanto effettuato nell'anno precedente per le imprese nelle quali è stato regolarmente nominato¹. Tale obbligo è sanzionato in via amministrativa in caso di inadempienza, ai sensi dell'art. 58, comma 1 lettera e) del citato D.Lgs.

Allo scopo di permettere al Medico Competente il regolare adempimento dell'obbligo, il Datore di Lavoro è tenuto a fornire tutte le informazioni relative ai punti da 1 a 10 riportate nel modello di cui al DM 12/7/2016, mentre le annotazioni successive (punti da 11 a 44 - "Informazioni fornite dal Medico Competente)" devono essere elaborate e inserite direttamente dal citato professionista, in relazione alla sorveglianza sanitaria eseguita nell'anno precedente presso l'azienda o l'unità produttiva in questione.

L'invio dei dati, possibile dal 1° gennaio fino al 31 marzo di ogni anno, deve avvenire esclusivamente per via telematica e tramite l'utilizzo della piattaforma informatica del portale Internet dell'INAIL, come indicato dall'art. 4, comma 1 del D.M. interministeriale del 9 luglio 2012, modificato dal D.M. 6 agosto 2013 e dal successivo D.M. 12 luglio 2016. Sullo stesso sito sono state pubblicate, in apposita sezione, alcune risposte a domande frequenti sulla comunicazione dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori da parte del medico competente².

In relazione a quanto sopra premesso, si chiede a codesta Spettabile Commissione quanto segue:

1. a quale Medico Competente spetta la comunicazione dei dati di cui detto in precedenza nel caso di avvicendamento avvenuto nel corso dell'anno e, comunque, prima della data di scadenza dell'invio (31 marzo)?

Con riferimento a tale quesito, sul portale INAIL nella sezione FAQ viene indicato che l'obbligo spetterebbe "al medico competente risultante in attività allo scadere dell'anno interessato dalla raccolta delle informazioni, che devono essere trasmesse entro il trimestre dell'anno successivo." Si rappresenta tuttavia a tale proposito che i professionisti sanitari cui è stato revocato (o che hanno cessato) l'incarico per motivi vari sono obbligati a consegnare al Datore di Lavoro tutta la documentazione sanitaria in loro possesso, ai sensi dell'art. 25 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 81/08³ e che, quindi, non avrebbero modo di poter assolvere all'adempimento, tenuto conto che non sarebbero più in possesso di alcun titolo per conservare copia dei dati in questione, anche in conseguenza delle

¹ "Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in ALLEGATO 3B"

²<https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/promozione-e-cultura-della-prevenzione/comunicazione-medico-competente/faq.html>

—
più stringenti recenti normative in tema di *privacy*. Si rammenta, inoltre, che nell'applicativo INAIL da utilizzare ai fini dell'invio dei dati viene esplicitamente richiesto al professionista che sta compilando l'allegato di qualificarsi come "medico competente" in atto nominato per l'unità produttiva/azienda relativa, dichiarazione che ovviamente non può essere resa dal medico che ha cessato l'incarico in precedenza. D'altra parte il Medico Competente subentrante ha la possibilità di consultare liberamente gli archivi del datore di lavoro (con la raccolta dei giudizi di idoneità dei dipendenti sottoposti a sorveglianza sanitaria) nonché la stessa documentazione sanitaria consegnata dal Medico Competente prima nominato e, quindi, è assolutamente in grado di assolvere all'obbligo previsto dalla legge.

Soluzione interpretativa proposta: *l'obbligo di cui all'art. 40 viene posto in carico al Medico Competente nominato dal datore di lavoro al momento dell'invio degli stessi e/o comunque al 31 marzo di ogni anno.*

2. L'invio dei dati deve essere effettuato anche qualora nell'anno precedente non sia stata svolta alcuna attività di sorveglianza sanitaria?


Tale evenienza può verificarsi frequentemente nel caso di aziende/unità produttive con personale dipendente che svolge attività di videoterminalista o altre mansioni specifiche che prevedono l'esecuzione della visita medica e degli eventuali esami a corredo (strumentali e/o di laboratorio) con cadenza biennale o meno frequente. Nelle FAQ innanzi menzionate viene indicato che "*anche nel caso di non effettuazione di visite mediche nell'anno, vige l'obbligo di invio dei dati inerenti l'esposizione ai rischi lavorativi specifici*" ma tale riferimento non è immediatamente comprensibile in quanto la sorveglianza sanitaria viene eseguita da parte del medico competente in relazione al profilo di rischio individuato per la mansione specifica e pertanto, se nell'arco dell'anno non vengono effettuati controlli sanitari non ci saranno neanche "rischi lavorativi specifici" cui fare riferimento.

Soluzione interpretativa proposta: *l'obbligo di invio dei dati di cui all'art. 40 non è vigente nel caso in cui non siano stati effettuati controlli sanitari (visite mediche con esami strumentali/di laboratorio a corredo) da parte del Medico Competente nell'anno precedente.*

In relazione a quanto rilevato, si richiede alla spettabile Commissione di voler specificare con cortese sollecitudine e urgenza, in considerazione dei rilevanti effetti delle interpretazioni richieste per tutti i Medici Competenti e dell'approssimarsi della scadenza annuale relativa all'invio dei dati suddetti.

Distinti saluti.

Il Presidente Nazionale
Dott. Guido Quici



³ "[il MC] consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale"